

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 4<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 AGOSTO 1980

Presidenza del Presidente LEPRE

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede redigente

« Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1053), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa del Governo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Perrone ed altri; Stegagnini ed altri; Trantino ed altri; Costamagna e Federico; Bandiera; Costamagna; Accame ed altri; Tassone; Stegagnini ed altri; Gargano; Bandiera; Bandiera; Stegagnini ed altri; Gargano; Stegagnini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . Pag. 275, 285, 289 e *passim*  
GIUST (DC) . . . . . 285, 286, 287 e *passim*  
ORIANA (DC), relatore alla Commissione . . . 276  
277, 298 e *passim*  
PASTI (Sin. Ind.) . . . . . 289, 290

*I lavori hanno inizio alle ore 11,05.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1053), risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa del Governo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Perrone ed altri; Stegagnini ed altri; Trantino ed altri; Costamagna e Federico; Bandiera; Costamagna; Accame ed altri; Tassone; Stegagnini ed altri; Gargano; Bandiera; Bandiera; Stegagnini ed altri; Gargano; Stegagnini ed altri, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione e riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica », risultante dall'unificazione di disegni di legge d'iniziativa del Governo e di disegni di legge d'iniziativa dei deputati Perrone, Stegagnini, Tassone, Caccia e Zoppi; Stegagnini, Cerioni, Falconio, Rossi, Zoppi, Dal Castello, Manfredi Manfredo e De Poi;

Trantino, Miceli, Lo Porto e Baghino; Costamagna e Federico; Bandiera; Costamagna; Accame, Amodeo, Andò, Saladino, Carpino e Casalnuovo; Tassone; Stegagnini, Cerioni, Falconio, Rossi e Caravita; Gargano; Bandiera; Bandiera; Stegagnini, Cerioni, Falconio e Rossi; Gargano; Stegagnini, Cerioni, Falconio, Bernardi Guido, Fiori Giovannino, Rossi, Caravita, Patria, Zaniboni, Laforgia, Aiardi, Tesini Aristide, Caroli e Costamagna, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Oriana di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

**O R I A N A**, *relatore alla Commissione.*  
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il provvedimento in esame costituisce una premessa irrinunciabile ed indispensabile della nuova legge sul reclutamento, lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate.

A tale proposito, si pone preliminarmente in evidenza che molte norme ora proposte hanno una scadenza nel tempo proprio per rendere possibile il coordinamento con l'attesa suddetta nuova legge.

Il provvedimento, infatti, si ripromette di porre ordine nell'attuale situazione delle carriere del personale, situazione che è aggravata, specie per l'Esercito, da una eccessiva e non giustificata proliferazione dei ruoli, e rappresenta il risultato dell'unificazione di 18 provvedimenti di legge presentati in materia dal Governo e da parlamentari alla Camera. Anche al Senato, per la verità, sono stati presentati diversi disegni di legge che trattano questa materia e l'esame di essi può essere ricondotto totalmente o parzialmente al lavoro cui ora ci accingiamo.

Va precisato che al testo concordato alla Camera si è pervenuti dopo una lunga e laboriosa attività della competente Commissione difesa e, soprattutto, del relativo comitato che ha sentito in merito sia l'Amministrazione della difesa sia il Consiglio centrale della rappresentanza militare, il CO-CER.

Dal testo finale traspare che tale comitato ha anche preso visione dei disegni di legge presentati al Senato.

Nelle sue linee essenziali, l'iniziativa si articola in cinque blocchi miranti ciascuno a risolvere separatamente, ma in un quadro univocamente finalizzato al medesimo obiettivo, altrettante situazioni relative allo stato ed all'avanzamento del personale destinatario. Situazioni che, qualora non si intervenisse in modo adeguato rapidamente, si deteriorerebbero con gravi ripercussioni negative sulla saldezza morale della compagine militare.

È da porre in particolare evidenza che questi provvedimenti sono attesi da molto tempo dagli interessati e che, nell'attuale stesura, sono state eliminate o rese di minima rilevanza quelle cause di possibili lamentele cui si sarebbe inevitabilmente andati incontro se l'esame fosse stato fatto per singolo provvedimento e non in un quadro coordinato d'insieme.

Questi grandi cinque blocchi, in sintesi, riguardano:

la fusione, in un unico ruolo delle Armi dell'Esercito, dei preesistenti ruoli separati di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e di quello unico dei generali;

un intervento a favore degli ufficiali dei ruoli normali delle predette Armi (sono circa 600) rimasti esclusi dai corsi per l'addestramento alle funzioni di ufficiale superiore e dai corsi di Stato maggiore presso la Scuola di guerra;

l'istituzione del Corpo tecnico dell'Esercito che riunisce, unificandoli, gli attuali sei ruoli degli ufficiali dei servizi tecnici;

il riassetto, in fatto di avanzamento, dei ruoli speciali delle tre Forze armate;

l'istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio a qualsiasi titolo.

Procedendo nell'ordine descritto, passiamo ora alla illustrazione delle norme proposte.

Gli ufficiali dei ruoli normali delle Armi di cavalleria, fanteria, artiglieria e genio, pur seguendo lo stesso *iter* formativo (Accademia, Scuola di applicazione, corso di Stato maggiore) e, per la maggioranza di essi, occupando incarichi che prescindono dall'Ar-

ma di appartenenza, sono iscritti in quattro diversi ruoli.

Ciò comporta progressioni di carriera diverse per personale in possesso di uguali titoli e che ricopre uguali incarichi perchè gli elementi influenti sulla meccanica delle promozioni si manifestano quasi sempre in modi diversi ruolo per ruolo. Mi riferisco, ad esempio, alla consistenza del ruolo che determina una certa velocità di promozione, alla entità del reclutamento, alle cessazioni dal servizio e via dicendo.

Questa iniziativa persegue il duplice scopo di:

allineare le situazioni di avanzamento dei quattro ruoli delle Armi, in atto notevolmente differenziate, ed eliminare, per l'avvenire, possibili cause di sperequazione nelle carriere;

unificare detti ruoli (unitamente a quello dei generali) sia a premessa della nuova legge di avanzamento sia in funzione di una maggiore flessibilità ordinativa e di impiego degli ufficiali, per poter soddisfare esigenze diversificate senza dover ricorrere a periodiche modificazioni dei volumi organici.

Otto sono gli articoli che regolamentano questa prima parte del provvedimento. In particolare:

gli articoli 1 e 2 prevedono l'istituzione del ruolo normale unico delle Armi mediante la fusione dei cinque ruoli esistenti (ruolo unico dei generali e ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio), senza alcun incremento complessivo, in ciascun grado, dei volumi organici vigenti. Vengono inoltre dettati i conseguenti aggiornamenti degli articoli e delle tabelle organiche annesse alla legge di avanzamento e viene stabilita la ripartizione per Arma ai fini dell'impiego degli ufficiali sino al grado di colonnello.

Infine, in analogia con le altre due Forze armate, i servizi dell'Esercito assumono la denominazione di Corpo;

L'articolo 3 definisce i tempi e le modalità per il trasferimento degli ufficiali dagli attuali quattro distinti ruoli nell'istituendo ruolo normale unico, salvaguardan-

do i diritti maturati e le legittime aspettative del personale;

L'articolo 4 prevede, per il solo anno 1979, i correttivi in materia di aliquote di valutazione e numero di promozioni, tali da consentire un sensibile allineamento di carriera (tra i ruoli e prima ancora che scatti il meccanismo dell'unificazione) dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli;

L'articolo 5 indica, integrando il precedente articolo 3, le modalità per la costituzione del ruolo normale unico delle Armi. Esso fa riferimento alla situazione effettiva dei ruoli ed ha lo scopo di attribuire a ciascun blocco di ufficiali, nominati sottotenenti nello stesso anno solare, la stessa anzianità di grado;

L'articolo 6 fissa il numero di promozioni e le aliquote di valutazione per il sessennio 1980-85, allo scopo di allineare in maniera definitiva la posizione di carriera dei capitani, dei maggiori e dei tenenti colonnelli, sulla base delle rispettive anzianità di nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo. Dispone, inoltre, che nel grado di colonnello venga comunque rispettato il contingente massimo stabilito dall'articolo 3 della legge n. 804 del 1973. Detta, infine, limitatamente al quinquennio 1981-1985, identiche norme di avanzamento per i capitani ed i maggiori dei Corpi logistici;

L'articolo 7 indica le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento per l'anno 1980 ed i criteri da seguire nella valutazione del personale nel primo triennio di applicazione della legge, fermo restando anche qui il rispetto dei diritti acquisiti ma senza travalicare i limiti imposti da precedenti leggi;

L'articolo 8 fissa la data ed indica le modalità per la costituzione dei corrispondenti ruoli unici dell'« a disposizione », dell'ausiliaria e della riserva. Indica inoltre le modalità da adottare ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 5 e 6 della legge n. 804 del 1973 (promozioni nell'« a disposizione ») in aderenza ai criteri già stabiliti nel precedente articolo 7.

Vi sono poi i provvedimenti a favore degli ufficiali esclusi dai soppressi corsi di addestramento alle funzioni di ufficiale superiore (corsi AFUS) e dai corsi di Scuola di guerra.

A causa del lungo *iter* prelegislativo della legge n. 192 del 1976 (ristrutturazione dei corsi di Scuola di guerra), circa 600 ufficiali dei ruoli normali delle Armi, nominati sottotenenti negli anni 1959-60-61 e che già erano stati esclusi dalla frequenza dei corsi AFUS (legge n. 257 del 1974), si sono visti preclusa la possibilità di migliorare la loro preparazione tecnico-professionale e di migliorare la posizione di avanzamento attraverso l'istituto del vantaggio di carriera.

In sintesi, il disegno di legge consentirà a tutti gli ufficiali aventi titolo la duplice possibilità:

di partecipare, a domanda, al corso di Stato maggiore;

ovvero di sostenere un esame di accertamento della preparazione tecnico-professionale, il cui superamento darà titolo al beneficio del vantaggio di carriera con le stesse modalità e nella medesima entità già previste per i corsi AFUS.

A tal fine vengono in considerazione quattro articoli:

L'articolo 9 definisce i destinatari della iniziativa e detta le norme generali, organizzative e procedurali, per l'ammissione all'accertamento della preparazione tecnico-professionale;

gli articoli 10 e 11 stabiliscono i criteri di partecipazione a due appositi concorsi per l'ammissione ai corsi di Stato maggiore e rimandano alla legge n. 192 del 1976 (quella istitutiva dei nuovi corsi di Scuola di guerra) per quanto attiene allo svolgimento delle prove di concorso ed alla frequenza dei corsi stessi.

Viene inoltre concessa, a coloro che già presentarono domanda di partecipare al corso di Stato maggiore vecchio *iter*, successivamente soppresso per l'entrata in vigore della citata legge n. 192, la possibilità di frequentare a domanda il primo corso utile di Stato maggiore nuovo *iter*;

l'articolo 12 propone:

una modifica transitoria alla legge istitutiva dei nuovi corsi di Stato maggiore, nel senso di prevedere che ai corsi superiori di Stato maggiore, corrispondenti ai due corsi di Stato maggiore a cui sono ammessi gli ufficiali indicati nel precedente articolo 11, possano accedere 19 unità in più rispetto a quelle attualmente consentite;

una modifica permanente alla suddetta legge n. 192 del 1976 che prevede la possibilità, per gli ufficiali idonei al termine del corso superiore, di effettuare il previsto esperimento pratico anche presso gli organi centrali. Ciò per assicurare una equilibrata alimentazione di detti organi e rendere più razionale ed economico l'impiego di detti ufficiali.

Il terzo blocco di norme concerne il riordinamento dei servizi tecnici dell'Esercito e modifiche sull'avanzamento.

Si tratta di un intervento destinato a mutare radicalmente l'ordinamento del personale dell'Esercito.

Attualmente esistono nel servizio permanente effettivo dell'Esercito i seguenti sei ruoli dei servizi tecnici: ruolo motorizzazione, ruolo di artiglieria, ruolo chimico-fisico, ruolo del genio, ruolo delle trasmissioni e ruolo geografico.

L'insopprimibile esigenza di funzionalità rende indispensabile disporre di quadri di massima operatività, raggiungibile soltanto attraverso la più elevata elasticità e duttilità del loro potenziale impiego.

In tale direzione è quindi necessario muoversi pervenendo, in analogia a quanto effettuato nei confronti dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche all'unificazione dei sei ruoli dei servizi tecnici dell'Esercito (di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni, geografico), la cui attuale divisione fa sì che il personale ad essi appartenente abbia una utilizzazione limitata al solo settore di servizio per il quale è stato reclutato, che non soddisfa le nuove esigenze di maggiore mobilità ed operatività.

Gli ufficiali di tali servizi provengono attualmente dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e dal ruolo del servizio automobilistico.

Una composizione di personale così variamente originata comporta squilibri sia negli sviluppi delle carriere e sia nell'efficienza dei servizi tecnici, non solo per la scarsa omogeneità del predetto personale, ma anche, come innanzi accennato, per la sua suddivisione in più ruoli, che impedisce di avvalersi con maggior profitto di ufficiali i quali, in relazione alle specializzazioni conseguite, potrebbero essere impiegati con criteri di mobilità in settori differenziati a copertura di esigenze emergenti.

Allo scopo di eliminare gli accennati inconvenienti sono state predisposte le norme che seguono.

Gli articoli 13 e 14 prevedono l'unificazione degli esistenti sei servizi tecnici dell'Esercito — di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico — in uno solo, con l'iscrizione del personale nel nuovo ruolo del Corpo tecnico (tabella B allegata alla legge).

Rispetto all'attuale dotazione complessiva dei sei servizi, l'unificazione comporta:

un lieve incremento degli organici dei gradi sino a tenente colonnello che è però compensato per intero dalla contemporanea e paritetica riduzione della dotazione organica dei subalterni dei ruoli normali delle Armi (tabella A allegata alla legge). Ciò in quanto, nel nuovo ruolo del Corpo tecnico, è necessario comprendere anche i subalterni che ora invece sono assegnati, per l'esigenza, ai ruoli normali delle Armi e del servizio automobilistico;

l'aumento di due unità degli organici dei gradi di generale (un generale ispettore — capo del Corpo — e un tenente generale), necessario per realizzare profili di carriera equilibrati e adeguati a quelli dei corrispondenti ruoli della Marina e dell'Aeronautica;

il grado vertice del nuovo ruolo del Corpo tecnico di generale ispettore (corrispondente a generale di corpo d'armata), confermandosi l'invalicabilità dei numeri massimi dei generali e dei colonnelli fissati nella

legge 10 dicembre 1973, n. 804, sulla cosiddetta dirigenza militare.

È prevista, inoltre, la ripartizione degli ufficiali del Corpo in specialità (corrispondenti, in pratica, agli attuali servizi) esclusivamente ai fini dell'impiego, per soddisfare al meglio le crescenti e multiformi esigenze di operatività in campo tecnico della Forza armata;

l'unificazione dei corrispondenti ruoli degli ufficiali che si trovano in differente posizione di stato, cioè in servizio permanente a disposizione, in ausiliaria, nella riserva, nel complemento e nella riserva di complemento.

I nuovi ruoli unificati per gli ufficiali nelle suddette posizioni di stato vengono costituiti con modalità analoghe a quelle previste per il ruolo del Corpo tecnico degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'articolo 15 indica quali sono gli ufficiali che hanno titolo al trasferimento nel ruolo unico del Corpo tecnico, specificando le diverse posizioni di servizio in cui possono trovarsi al momento di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 stabilisce decorrenze e modalità per il trasferimento degli ufficiali dagli attuali sei ruoli nel costituendo ruolo unificato.

Mentre per i generali, colonnelli, tenenti e sottotenenti il trasferimento ha luogo all'entrata in vigore della legge, per i tenenti colonnelli, maggiori e capitani esso viene differito al 31 dicembre 1984. Infatti per gli ufficiali degli ultimi tre gradi (per i quali l'appartenenza a sei ruoli distinti, pur essendo identiche le norme d'avanzamento, ha determinato sinora differenti sviluppi di carriera) si è reso necessario prevedere norme transitorie intese ad allineare il più possibile le posizioni di carriera prima della loro immissione nel ruolo del Corpo tecnico.

L'articolo 17 contiene norme transitorie, riguardanti i tenenti colonnelli, maggiori e capitani, dirette ad attenuare quanto più possibile le sperequazioni di carriera esistenti tra gli ufficiali dei sei ruoli attuali prima del loro trasferimento nel nuovo ruolo unificato al 31 dicembre 1984.

Nel periodo di transizione, dall'entrata in vigore della legge alla data suddetta, i ruoli per questi gradi rimangono distinti mentre trovano applicazione le misure correttive per allineare le posizioni di carriera.

Queste misure sono di due tipi:

il quarto comma prevede misure di recupero parziale di ritardi pregressi subiti non per demerito degli ufficiali. Si tratta cioè di un riconoscimento limitato (al massimo un anno) di anzianità per pochi ufficiali che sono rimasti lunghi periodi nei gradi inferiori, al fine di riportare il loro profilo di carriera per quanto possibile nella norma;

il quinto comma detta disposizioni sull'avanzamento nel quadriennio 1981-84 che — in particolare attraverso il dimensionamento delle aliquote di valutazione dei tenenti colonnelli dei sei ruoli e la ripartizione delle loro promozioni durante la fase transitoria (tabella C allegata alla legge) — assicurano il raggiungimento dell'equalizzazione di tutte le carriere al termine della fase stessa.

A differenza di quanto previsto nel ruolo unico delle Armi — per il quale esisteva già da tempo *in itinere* un disegno di legge — le nuove norme di avanzamento per il Corpo tecnico unificato entreranno in vigore solo a partire dal 1981.

Ciò in quanto per gli esistenti sei servizi tecnici sono già stati formati i quadri di avanzamento per l'anno 1980, ed annullare le valutazioni già effettuate sarebbe quanto mai inopportuno per il sicuro contenenzioso che ne nascerebbe.

La stessa motivazione vale per i Corpi logistici (precedente articolo 6) le cui nuove norme di avanzamento andranno in vigore a partire dal prossimo anno.

L'articolo 18 modifica alcune norme della legge sul reclutamento (n. 1414 del 1964) in aderenza alle nuove disposizioni previste dal presente provvedimento.

L'articolo 19 prevede norme in materia di avanzamento dei sottotenenti del Corpo tecnico.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento ad anzianità dopo due anni di permanenza nel grado.

Nell'ultimo comma è precisato che qualora sia giudicato non idoneo per due volte consecutive il sottotenente viene collocato in congedo, oppure, ricorrendo determinate condizioni, può essere trasferito nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio e la sua permanenza nel grado è portata a tre anni.

L'articolo 20 detta norme che regolano la posizione degli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea e non ottengono la proroga di un anno per il completamento del ciclo di studi. Prevede, inoltre, la possibilità per detto personale di essere trasferito nel ruolo speciale unico delle Armi.

L'articolo 21 fissa i criteri con cui procedere alla determinazione del nuovo ordine di anzianità relativa dei tenenti del Corpo tecnico che abbiano compiuto i tre anni di permanenza nel grado. Stabilisce, inoltre, le norme di avanzamento dei suddetti ufficiali e dei maggiori del Corpo e detta disposizioni in materia di non idoneità all'avanzamento. Fissa inoltre a 65 anni il limite di età del generale ispettore del Corpo tecnico, limite pari a quello attuale dei tenenti generali.

L'articolo 23 indica le norme per l'avanzamento al grado di generale ispettore del Corpo e, limitatamente alle valutazioni relative all'anno 1981, stabilisce alcune disposizioni circa la composizione della Commissione superiore di avanzamento.

Gli articoli 24 e 25 stabiliscono, rispettivamente per la Marina e per l'Aeronautica e per il periodo transitorio 1980-1985, analogamente a quanto operato per il ruolo normale unico delle Armi e dei Corpi logistici dell'Esercito, nuove norme di avanzamento per i tenenti di vascello e capitani di corvetta e gradi corrispondenti dell'Aeronautica.

Si ottengono così situazioni corrispondenti a quelle che si sarebbero verificate se l'iter di avanzamento fosse stato uguale a quello auspicato dalla legge del 1955, senza il lamentato accumulo dei ritardi dovuti a cause che allora apparivano eccezionali.

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (7 agosto 1980)

L'articolo 26 modifica l'articolo 54 della vigente legge di avanzamento in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento annullati. L'attuale legge di avanzamento, infatti, è stata considerata per questa parte sorpassata e con l'articolo 26, per l'appunto, si vuole far sì che quando un giudizio di avanzamento viene annullato dal Consiglio di Stato o dalla Corte dei conti venga poi considerato alla luce di criteri più moderni e meno autoritari.

Le modifiche proposte, comunque, prevedono:

la rivalutazione dei ricorrenti entro sei mesi dalla notifica della sentenza che ha annullato la precedente valutazione;

il conferimento di eventuali promozioni in eccedenza a quelle tabellari previste per l'anno;

la promozione d'ufficio qualora il dispositivo della sentenza imponga l'iscrizione in quadro del ricorrente;

la dispensa ai vincitori di ricorso dall'obbligo di comando o di attribuzione specifica nel grado conseguito (ai fini del successivo avanzamento) qualora detto personale abbia già raggiunto o sia in predicato di raggiungere i limiti di età per la cessazione dal servizio.

E vengo ora alle norme riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

Nei ruoli speciali delle tre Forze armate, segnatamente per quello dell'Esercito, le diverse provenienze degli ufficiali che ne fanno parte hanno determinato nel tempo una situazione critica non più accettabile.

Infatti, nei suddetti ruoli speciali — soggetti a norme in parte differenziate — coesistono ufficiali provenienti dai ruoli normali delle Armi e dal complemento, ufficiali già di complemento successivamente transitati nei ruoli normali ed ufficiali provenienti dalla categoria dei sottufficiali.

Questa eterogenea situazione di provenienza necessita di un appropriato intervento per porre termine ad una serie di sperequazioni ed anomalie che causano vivo malumore tra il personale interessato.

La presente iniziativa, quindi, si colloca in un quadro armonico ed organico di provvedimenti a favore del personale militare e non si limita a riordinare i soli ruoli speciali, ma ha costante riguardo alla situazione degli ufficiali di tutti i ruoli delle Forze armate.

Due sono gli obiettivi essenziali del provvedimento:

il primo ha per oggetto l'adeguamento delle attuali norme di avanzamento al fine di eliminare gli inconvenienti in atto e propone un regime transitorio in materia di attesa della promulgazione della nuova legge di avanzamento;

il secondo si materializza attraverso il trasferimento, a domanda, nel ruolo speciale dell'Esercito, di 70 tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi.

Il meccanismo di transito individuato agevola, a parità di anzianità di grado, i più « vecchi » di età che sono, in larga misura, ufficiali provenienti dalla categoria del complemento. Il transito, in ogni caso, avviene col grado e l'anzianità posseduti, con una conseguente distribuzione omogenea del personale nel ruolo speciale senza ammassamenti di ufficiali che potrebbero successivamente perturbare l'avanzamento.

Il transito, comunque, non determina danno all'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale; venendosi infatti a colmare parte dei vuoti esistenti negli organici degli ufficiali superiori del ruolo speciale unico, non verrebbe sostanzialmente modificata l'epoca di valutazione al grado di colonnello per il conseguente incremento dell'aliquota dei valutandi, aliquota che è funzione del numero dei maggiori e tenenti colonnelli di ruolo.

In questa seconda parte vengono anche previste norme che tendono ad eliminare le più macroscopiche sperequazioni a danno degli ufficiali del ruolo speciale provenienti dai ruoli normali e già di complemento. Infatti viene riconosciuta ad essi — come è già stato fatto nel passato — l'anzianità del complemento come anzianità di servizio nel servizio permanente (e ciò varrebbe anche per coloro che con la presente legge

usufruiscono del trasferimento nel ruolo speciale). Tale rideterminazione di anzianità, ovviamente, escluderebbe eventuali periodi di interruzione di servizio.

Esigenze di equità hanno suggerito, inoltre, di procedere ad una limitata ricostruzione di carriera per gli ufficiali provenienti dai sottufficiali (riconoscimento di un anno di servizio ogni quattro trascorsi da sottufficiale con un recupero massimo di due anni).

Ed ora ecco quanto prevedono i singoli articoli.

L'articolo 27 modifica parzialmente l'attuale norma di avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo speciale delle Armi dell'Esercito, per adeguarla alle disposizioni dei successivi articoli.

L'articolo 28 detta norme transitorie e limitate al triennio 1981-83 relative all'avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo speciale dell'Esercito.

In particolare vengono fissati i seguenti periodi di permanenza nei vari gradi o complessivi di servizio da ufficiale:

per l'avanzamento al grado di maggiore: nove o più anni di permanenza nel grado di capitano ovvero diciotto o più anni di servizio da ufficiale inferiore, compreso l'eventuale periodo svolto da ufficiale di complemento;

per l'avanzamento a tenente colonnello: quattro o più anni di anzianità di grado da maggiore ovvero ventidue o più anni di servizio da ufficiale.

Per il suddetto periodo transitorio, è anche prevista una norma a favore degli ufficiali provenienti dalla categoria dei sottufficiali che assicura — ai fini dell'avanzamento — il riconoscimento di un anno di servizio ogni quattro anni trascorsi da sottufficiale con un recupero massimo di due anni.

Gli articoli 29 e 30 ricalcano la sostanza dell'articolo precedente, stabilendo analoghe norme di avanzamento per gli ufficiali dei ruoli speciali della Marina e dell'Aeronautica.

L'articolo 31 concede ai tenenti colonnelli del ruolo normale unico delle Armi, com-

presi quelli nella posizione di « a disposizione », la possibilità, limitata al solo 1981, di transitare, a domanda, nel ruolo speciale unico delle Armi stesse.

A tal fine sono disponibili nel ruolo speciale 70 posti per detto anno.

I criteri del transito sono stati individuati in maniera tale da privilegiare quel personale che — più anziano di età e relativamente più giovane nel grado — restando nel ruolo normale corre il rischio di non essere valutato per l'avanzamento al grado di colonnello a causa dei più ridotti limiti di età per la cessazione dal servizio.

L'articolo 32 consente ai tenenti colonnelli del ruolo speciale già provenienti dai ruoli normali delle Armi la rideterminazione dell'anzianità di grado sulla base di ventiquattro anni di servizio dalla nomina a sottotenente.

L'articolo 33 modifica, per un periodo transitorio di tre anni a partire dal 1° gennaio 1980, i limiti di età dei maggiori, capitani e subalterni di ciascun ruolo normale, speciale e ad esaurimento delle tre Forze armate, rendendoli uguali a quelli dei tenenti colonnelli degli stessi ruoli.

L'articolo 34 detta una norma particolare a favore degli ufficiali dei ruoli speciali e di quelli ad esaurimento, prevedendo la promozione al grado superiore (anche se non previsto nel ruolo di provenienza), una volta collocati in congedo, nel caso in cui non abbiano potuto fruire della promozione « alla vigilia » prevista dalla legge n. 536 del 1971.

La promozione alla vigilia si può avere solo se esiste per il ruolo il grado superiore.

L'ultimo blocco di disposizioni è relativo all'istituzione di ruoli ad esaurimento per gli ufficiali di complemento delle Forze armate.

Quest'ultima iniziativa recepisce la sostanza del decreto-legge 2 luglio 1979, n. 258, decaduto a seguito della mancata conversione in legge nei termini prescritti.

La problematica che il mancato perfezionamento del provvedimento citato ha lasciato irrisolta è di rilevante importanza per le Forze armate in quanto lo stato di estremo



disagio morale e materiale connesso con le inaccettabili condizioni di « precariato » in cui versano numerosi ufficiali di complemento non è compatibile con le esigenze di vita dell'intera compagine militare.

La situazione nella quale si trova attualmente il personale in parola trae origine dai provvedimenti di trattenimento o richiamo in servizio adottati in passato per poter assolvere tempestivamente ed adeguatamente i compiti assegnati alle Forze armate. Le norme proposte tendono quindi a conseguire alcuni importanti obiettivi. Il primo è quello di eliminare l'istituto della stabilizzazione, previsto dalla legge n. 824 del 1973 e che, in oltre un quinquennio di applicazione, ha mostrato carenze e dato luogo ad inconvenienti e sperequazioni. Il secondo è costituito dalla definizione della posizione di stato degli ufficiali di complemento esclusi dalla stabilizzazione in servizio e trattenuti in posizione precaria, nonché dalla sistemazione degli ufficiali che si trovano vincolati alla ferma quinquennale prevista dalla legge n. 371 del 1968. Tale ferma che il provvedimento abolisce sostituendola con un'altra di durata biennale, non rinnovabile, se da un lato è idonea a soddisfare le esigenze di ufficiali subalterni limitate nel tempo, dall'altra fa sì che non si ingenerino negli interessati aspettative che una protratta permanenza in servizio fa naturalmente sorgere.

Infine, come altro aspetto qualificante del provvedimento, sono individuate opportune modalità di avanzamento, svincolando definitivamente la progressione di carriera degli ufficiali di complemento trattenuti dalle esigenze di mobilitazione e dalla situazione di promovibilità del servizio permanente.

Detti obiettivi vengono raggiunti istituendo ruoli ad esaurimento, ordinati a numeri chiusi, nei quali vanno a confluire gli ufficiali di complemento stabilizzati o vincolati in servizio a vario titolo.

Ripeto, quindi, che dobbiamo istituire un ruolo ad esaurimento; coloro che si trovano in posizione superiore in questo ruolo sono avviati a progredire con delle soddisfacenti prospettive di sviluppo di carriera.

Non dobbiamo però dimenticare che le Forze armate hanno bisogno dei gradi inferiori. Faccio degli esempi: l'Esercito ha bisogno di tenenti e sottotenenti per il comando delle compagnie, l'Aeronautica ha bisogno di ottimi piloti che però alla fine della ferma di solito se ne vanno, mentre occorrerebbe che la loro permanenza si protracesse più a lungo. La Marina, a sua volta, ha bisogno degli elicotteristi, di alcune specializzazioni che possono essere soddisfatte tramite l'utilizzazione di personale giovane. Pertanto, viene vista come opportuna e possibile l'istituzione di ferme biennali.

Comunque, viene troncata la permanenza in servizio dopo due anni e pertanto il ruolo mantiene la caratteristica di « ad esaurimento ».

Questi concetti debbono essere illustrati anche se, forse, mi dilungherò un poco. Fino a questo momento un ufficiale di complemento — trattenuto in servizio o lasciato a casa — veniva promosso in base alle esigenze di mobilitazione. Se, in un caso del genere, scarseggiavano i capitani, ad esempio, si attingeva da questo personale e si promuovevano gli uomini necessari.

Tutto questo, sia ben chiaro, non era stato meccanicamente stabilito da una legge per cui, al limite, si potevano determinare anche situazioni di privilegio; soprattutto, però, questo sistema andava a tutto scapito degli ufficiali trattenuti in servizio i quali, prima di essere promossi, dovevano aspettare che fossero promossi quelli di grado superiore al proprio che, tuttavia, se ne erano andati a casa.

C'è anche da dire che la possibilità di essere promossi era strettamente connessa alle promovibilità negli altri ruoli. Faccio un esempio: un militare poteva essere promosso capitano sempre che gli ufficiali del ruolo normale di pari anzianità fossero già stati promossi. In caso contrario, bisognava attendere prima questa promozione e devo dire che, nella pratica, si determinavano situazioni aberranti; ad esempio, nella Marina due capitani del servizio permanente che per quattro volte sono stati dichiarati, per debolezza della commissione di avanzamento, idonei ma non inseriti nel quadro

di avanzamento, hanno bloccato per quattro anni la promovibilità degli altri ufficiali di complemento.

Pertanto, uno degli obiettivi della normativa in esame è proprio quella di svincolare la situazione di ogni ufficiale: ognuno potrà procedere seguendo la propria strada.

In relazione a quanto sopra disposto, ecco l'articolazione del provvedimento nei singoli disposti.

L'articolo 35 istituisce i summenzionati ruoli ad esaurimento, individuandone i destinatari e quantificandone la consistenza organica; detta inoltre una disposizione programmatica intesa a graduare nel tempo l'ampliamento degli organici del servizio permanente in funzione delle vacanze che si formeranno nei ruoli ad esaurimento.

L'articolo 36 indica le modalità per l'immissione del personale destinatario nei ruoli ad esaurimento.

Gli articoli 37 e 38 prevedono l'istituzione di ferme biennali cui possono vincolarsi gli ufficiali di complemento che adempiono gli obblighi di leva, fissandone il numero e stabilendo i premi di fine ferma spettanti agli interessati.

L'articolo 39 estende anche ai piloti di complemento trattenuti delle tre Forze armate le disposizioni di cui ai precedenti articoli 35, 36 e 38.

L'articolo 40 concede al Ministro la facoltà di riservare nei concorsi ordinari nel servizio permanente posti per gli ufficiali vincolati alle menzionate ferme biennali; ai predetti ufficiali, che terminano senza demerito le ferme biennali, vengono altresì conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile delle amministrazioni dello Stato.

L'articolo 41 detta norme sulla costituzione della posizione assicurativa obbligatoria per coloro che lasciano il servizio senza diritto a trattamento di quiescenza.

L'articolo 42 elenca la denominazione, distinta per Forza armata, dei ruoli ad esaurimento istituiti dalla presente iniziativa di legge.

Gli articoli 43 e 44 fissano le nuove norme di avanzamento, indicano i requisiti per la valutazione ed i criteri per la determinazione delle aliquote di valutazione, stabiliscono la data di decorrenza delle promozioni.

L'articolo 45 stabilisce, per il triennio 1981-83, le anzianità di servizio da maturare in ciascun grado per aver titolo alla promozione ai gradi superiori.

Desidero aggiungere che in tale norma è contenuta anche una precisazione che io definirei poco tecnica anche se umanamente molto interessante; si dice infatti che: « Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, per gli anni 1981, 1982 e 1983 sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento ».

Orbene, questa disposizione lascia una possibilità che se sarà sviluppata bene, con senso di giustizia e sulla base di un corretto coordinamento con le altre norme in vigore, servirà in qualche caso a non fare di un gruppo un unico « mucchio »; nell'ambito dei gruppi vi potranno essere sistemazioni diverse che potranno tener conto delle diverse situazioni.

Questa norma, pertanto, mi sembra vada accolta senz'altro.

L'articolo 46 indica poi le conseguenze del giudizio di non idoneità all'avanzamento.

L'articolo 47 estende agli ufficiali dei ruoli ad esaurimento, per quanto applicabili, le disposizioni della legge n. 536 del 1971, della legge di avanzamento e del regio decreto n. 1165 del 1938 in materia di concessione di alloggi.

Preciso che per il ruolo ad esaurimento — essendo il grado massimo previsto quello di tenente colonnello — se un militare raggiunge questo livello non può ottenere la promozione « alla vigilia » in quanto tale promozione la si può avere soltanto se nel ruolo esiste il grado superiore.

Si tratta di una disposizione che appare ingiusta ed in proposito ritengo che anche il senatore Giust abbia qualcosa da aggiungere; sarebbe equo, infatti, che un tenente colonnello fosse in grado di avere una pen-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (7 agosto 1980)

sione da colonnello dopo magari 40 anni di servizio!

Comunque la legge prevede che a titolo onorifico gli venga attribuito, perchè appena posto in ausiliaria o in congedo viene promosso.

Infine giungo a quelle che possono essere considerate le osservazioni finali.

In sintesi questo insieme di provvedimenti rende possibile creare una situazione di partenza favorevole e soprattutto coordinata per il successivo innesto della nuova legge di avanzamento. Esso pone rimedio a molte disfunzioni verificatesi in passato per cause oggettive varie e per interventi di urgenza con « leggine » che poi risultavano poco efficaci. Costituisce, quindi, un notevole passo avanti sull'unificazione dello stato giuridico dei vari Corpi ed Armi delle Forze armate; ed ha il merito di avere minuziosamente esaminato i numerosi casi particolari giungendo a soluzioni che escludono diversità di trattamento e sopravvalutazioni di lamentate particolari.

Il relatore, sia per sollecitazioni degli interessati, sia per legittima e doverosa curiosità, ha ricercato eventuali casi che avrebbero potuto risultare non armonicamente inseriti nel ruolo normale, nel ruolo unificato dei servizi e dell'istituendo ruolo ad esaurimento ed anche nell'interno dei tre suddetti ruoli.

È giunto alla convinzione che la meccanica di questi provvedimenti non solo si sviluppa in spazi molto ristretti, con l'intendimento di concedere il massimo di quanto concedibile ad ogni gruppo, ma evitando ingiusti scavalcamenti ed incastri forzati.

Alcune delle misure in esame possono apparire in qualche loro aspetto restrittive per chi, vedendo prevalentemente il settore dei suoi interessi, sperava in maggiori miglioramenti per quel gruppo di ufficiali cui appartiene.

In una visione più generale, però, si deve dare atto che esse privilegiano per ovvie ragioni nell'ordine i ruoli normali, i ruoli speciali ed infine i ruoli ad esaurimento, ma comunque senza calcare al di là del lecito sulle differenziazioni fra di essi.

Viene comunque lasciata la porta aperta ad eventuali successivi aggiustamenti attuabili in sede di emanazione della nuova legge di avanzamento.

Questa considerazione si aggiunge a tante altre per evidenziare ancora una volta la necessità di iniziare al più presto l'esame della nuova legge di avanzamento cui si è fatto cenno e che richiederà molto lavoro e molto tempo per la sua definitiva formulazione.

Considerata la necessità di procedere ad un preliminare riordino degli elementi di base sui quali potrà essere fondata la nuova legge, è quindi opportuno approvare al più presto il provvedimento in esame.

Si deve anche tenere conto che rinviare, sia pure di poche settimane, l'approvazione comporterebbe l'impossibilità dell'applicazione tempestiva degli elementi previsti che verrebbero vanificati dalla lunghezza di insopprimibili procedure burocratiche e dall'incalzare dei fenomeni che hanno portato alla anomala attuale situazione.

Il relatore ritiene comunque che sia possibile raccomandare al Governo il tempestivo riesame di alcuni aspetti che non invalidano l'insieme delle soluzioni prese, ma che nella complessa problematica possono essere degni di ulteriore approfondimento dopo aver anche sentito nuovamente gli organi della rappresentanza militare.

Infine, senza voler dare fiato a trombe di solito usate per non dignitose manifestazioni trionfalistiche, dico in modo del tutto sommessamente che alcuni elementi innovatori inseriti in questo provvedimento costituiscono una lodevole riforma e fanno onore a chi l'ha concepito e presentato e, perchè nascondere, al Parlamento nel suo insieme, che ne ha responsabilmente compreso l'importanza sostanziale e storica.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la relazione che ha svolto in modo così ampio e completo e per i contatti che ha avuto così utili al nostro lavoro.

Dichiaro aperta la discussione generale.

G I U S T . Desidero anzitutto in questo mio intervento esprimere l'apprezzamento

più cordiale a chi ha lavorato intorno al disegno di legge n. 1053 al nostro esame che costituisce — non vi è dubbio alcuno — uno sforzo rilevante, che va apprezzato, nella direzione di disciplinare meglio i ruoli delle Forze armate del nostro Paese.

Desidero anche manifestare un apprezzamento cordiale al relatore, senatore Oriana, per la passione, l'impegno e la completezza con cui ha svolto la sua ampia e puntuale relazione. Tale relazione consente, almeno a chi vi parla, di superare alcuni momenti di perplessità, anche se ne permangono altri, che l'approssimativa valutazione del provvedimento, il cui testo ci è stato messo a disposizione soltanto ieri, aveva procurato. Sembrava impossibile anche soltanto pensare di approfondire compiutamente la tematica di una materia così complessa e delicata, qual è quella dell'unificazione dei ruoli degli ufficiali delle Forze armate, in uno spazio di tempo così breve. Ciò invece è stato reso possibile grazie al relatore, il quale ci ha fornito una massa di elementi e di valutazioni notevole con la sua relazione.

Non vi è dubbio che ci troviamo in presenza di un provvedimento importante e positivo, destinato a superare per buona parte uno stato di insoddisfazione e, perchè no, anche di disorganizzazione nella posizione personale degli ufficiali, e che da questo punto di vista va considerato con il proposito di portarlo a compimento, per la parte di nostra competenza e per quelle parti per le quali almeno siamo convinti, con il massimo di celerità possibile.

Altresì siamo persuasi che siamo in presenza, purtroppo ancora una volta, come d'altronde ha ricordato lo stesso relatore, di un provvedimento non completo e che, pur nel suo sforzo e nella sua indubbia organicità, lascia insolute diverse questioni che riguardano la posizione di questi ufficiali, anche dopo l'applicazione del provvedimento stesso, rispetto ai compiti che sono ad essi attribuiti. Credo, cioè, che meglio sarebbe stato se questo provvedimento fosse venuto avanti congiunto alle due importanti questioni che riguardano l'organizzazione delle nostre Forze armate. Sarebbe stato

meglio che fosse stato accompagnato da una proposta, da un'iniziativa riguardante il riordinamento degli uffici delle Forze armate. Di tale riordinamento nella nostra Commissione più di una volta si è fatto cenno in quanto, indubbiamente, costituisce un problema di rilevante importanza.

Il secondo aspetto di questa carenza è rappresentato, a mio avviso, dal ritardo nella presentazione del provvedimento per la legge generale sull'avanzamento.

Se il disegno di legge n. 1053 avesse fatto corpo con le sopraccennate due componenti, che considero fondamentali, avremmo avuto una vera e propria legge-quadro che avrebbe potuto dare una definitiva sistemazione, un assetto completo alla questione che da molto tempo ci occupa.

Detto questo, signor Presidente, egregi colleghi, aggiungo che nei titoli I, II e III e nell'articolato che sostanzia gli stessi titoli personalmente ravviso un positivo sforzo da parte della Commissione difesa della Camera dei deputati, da parte del Governo e da parte del nostro relatore, per cui dichiaro subito, senza ulteriori considerazioni, la mia personale adesione alla approvazione finale dei tre titoli stessi, che considero un importante passo in avanti nella nuova disciplina dei ruoli degli ufficiali delle nostre Forze armate.

Non altrettanto mi sento di dire per quanto concerne il titolo IV del provvedimento istitutivo del ruolo speciale ad esaurimento per gli ufficiali di complemento. Ringrazio la puntualità del senatore Oriana, perchè nelle sue dichiarazioni ho trovato conferma delle mie sensazioni, consentendomi così di sviluppare alcune brevi considerazioni con maggiore convinzione, considerazioni che farò partendo da alcuni presupposti.

In primo luogo mi collego al riferimento iniziale del relatore il quale ha citato il documento conclusivo della Commissione difesa della Camera e le sole considerazioni preliminari che accompagnano il testo del disegno di legge, posto che il testo che abbiamo in esame non contiene relazione.

Un riferimento preciso c'è stato in quanto il senatore Oriana ha detto chiaramente che nell'elaborare il testo del provvedimen-

4<sup>a</sup> COMMISSIONE

29° RESOCONTO STEN. (7 agosto 1980)

to alla Camera non si è ignorato il lavoro agli atti della Commissione difesa del Senato.

Non si è, cioè, ignorata l'esistenza di un disegno di legge che dovrò necessariamente citare, il n. 727, che ho avuto personalmente l'onore di presentare, insieme ad altri senatori, che intendeva dare una definizione certamente più completa, a mio avviso, a questa situazione anomala e particolare, a questa situazione esattamente definita dal relatore Oriana di « precariato » degli ufficiali di complemento delle Forze armate del nostro Paese.

Orbene, se da un lato mi fa un certo piacere che all'altro ramo del Parlamento non si sia ignorata l'esistenza di questo atto all'esame della Commissione difesa del Senato, dall'altro questo è per me motivo di preoccupazione e di perplessità.

Infatti, se la Commissione difesa della Camera ha inteso in qualche modo tener presente questo atto e ne ha trasfuso il contenuto nel testo che ci ha inviato, ritengo che la Commissione stessa abbia in tal modo inteso liquidare una materia delicata ed importante in una maniera che non può francamente trovare l'assenso di chi vi parla.

Per quali motivi, signor Presidente? Lo dico subito; il titolo IV del disegno di legge n. 1053 si sviluppa seguendo una filosofia che può avere una sua logica ma che è fondamentalmente diversa dalla filosofia, se vogliamo definirla tale, che informa il disegno di legge giacente presso la Commissione difesa del Senato che reca il n. 727.

Il testo approvato dalla Camera intende arrivare al superamento del precariato, tuttavia con alcuni limiti e contraddizioni che elencherò subito.

La prima contraddizione è quella di voler liquidare il precariato attraverso il ricorso al ruolo speciale ad esaurimento, obiettivo perseguito anche dal disegno di legge di mia iniziativa, per reintrodurlo poi in maniera parziale, che può avere qualche giustificazione ma che — personalmente — non riesco a capire; il precariato, cioè, viene reintrodotta in maniera surrettizia attraverso le ferme biennali in merito alle quali si è soffermato il relatore Oriana che, di fatto, ripetono l'istituto del complemento.

La seconda contraddizione o, comunque, condizione negativa fondamentale che desidero rilevare è la seguente: se è vero che il precariato rappresenta una condizione anomala di rapporto d'impiego in qualsiasi settore dei servizi e dello Stato e che si deve pervenire al superamento di questa forma, con la proposta iniziale e fondamentale del titolo IV del disegno di legge n. 1053 si tende ad un superamento del precariato stesso mantenendo peraltro gli appartenenti al nuovo ruolo speciale unico ad esaurimento in una condizione di assoluta minorità rispetto agli appartenenti ai ruoli normali ed a quelli speciali.

Quelle elencate sono due condizioni di fondo che devono, a mio avviso, richiamare la nostra attenzione e credo del resto che le considerazioni che vado svolgendo non siano affatto personali, posto che esse sono sostenute da principi di diritto che più volte il Parlamento italiano, nella predisposizione, ad esempio, della legge 20 dicembre 1973, n. 824, ha valutato.

All'articolo 1 di tale legge, infatti, si è stabilito con molta chiarezza che con il trattamento in servizio si costituisce un rapporto d'impiego disciplinato dalle disposizioni della stessa legge n. 824.

A mio avviso, un'affermazione di questo genere è molto rilevante, e non può essere accettato che, nel momento in cui ci si accinge ad uno sforzo di superamento, possa continuare a sussistere uno stato di inferiorità e, comunque, di anormalità.

Citando brevemente qualche commento che mi ero permesso di fare in occasione della presentazione del disegno di legge n. 727 pendente in sede referente presso la nostra Commissione, dirò che non può esserci un rapporto d'impiego parziale o precario: o si è dipendenti dello Stato a tutti gli effetti di legge o non lo si è.

Tale considerazione è anche sancita da sentenze del Consiglio di Stato e della Corte suprema di cassazione delle quali, in uno Stato di diritto, non si può non tener conto.

Da queste premesse e considerazioni, onorevoli senatori, discende il mio giudizio negativo sull'impostazione del titolo IV del disegno di legge n. 1053 in esame. Se, in-

fatti, queste norme si proiettano in modo positivo per il futuro, sia pure con la contraddizione delle ferme biennali, esse non risolvono comunque la posizione dei molti ufficiali che, per effetto del richiamo in servizio, hanno costituito quel diritto al rapporto d'impiego cui facevo riferimento ed hanno acquisito il diritto ad essere trattati in maniera paritaria rispetto agli ufficiali dei ruoli normali e speciali.

Diversamente non si capirebbe per quale motivo questi ufficiali siano stati utilizzati in una condizione di parità di comando e di servizio in tutti i compiti che ad essi in molti anni sono stati affidati.

Ecco perchè, a parte questa impostazione in ordine generale, considero necessario valutare anche alcuni aspetti a conforto di questa premessa per me fondamentale. Se è vero, cioè, che vogliamo chiudere con il discorso sulla anomala situazione degli ufficiali di complemento, credo che sarebbe stato bene che si fosse imboccata un anno fa la strada che si è fatta da tempo nei settori del pubblico impiego.

E mentre questo obiettivo veniva da noi perseguito con alcune proposte contenute in disegni di legge pendenti presso la nostra Commissione, che possono essere rappresentate da quella dei concorsi per il transito nel servizio permanente effettivo o da quella del concorso per la immissione nei ruoli civili della Difesa, nulla di tutto ciò viene invece considerato nel disegno di legge n. 1053 al nostro esame, dal momento che gli articoli 37, 38 e 40 ricordati dal relatore Oriana stabiliscono sì alcune forme incentivanti, ma limitatamente a coloro che hanno esaurito il biennio previsto per la ferma speciale.

Quindi non è questa la strada, mi pare, sulla quale si può camminare per risolvere il problema degli ufficiali di complemento.

Vi sono altre dimostrazioni di questa permanenza in una condizione di inferiorità, già ricordate dal relatore e che io richiamo brevemente. C'è la questione fondamentale dell'avanzamento che non sarà mai capita, nè potrà mai esserlo, dagli ufficiali di complemento. E francamente, nella misura in cui questi ufficiali sono stati utilizzati fino al livello di tenente colonnello, non può esse-

re del tutto capito l'impedimento all'accesso al grado di colonnello.

Non ho avuto modo di sviluppare molto questa parte della questione, ma sono convinto che, nel momento in cui si stabilisse un ruolo speciale ad esaurimento, non sarebbe necessaria una disponibilità di molti posti di colonnello. Credo che sarebbero sufficienti pochissime unità, per cui non penso che si sia in presenza di uno spauracchio sconvolgente la logica naturale dell'avanzamento nei ruoli normali e speciali.

A mio avviso, se si approfondisse sul piano tecnico questa materia, si troverebbe il modo di non fare permanere in una condizione umiliante gli ufficiali di complemento, permettendo il superamento della barriera che viene posta al livello che ho ricordato.

Ma voglio citare un altro degli aspetti del limite che viene imposto e che stabilisce indirettamente, involontariamente se vogliamo, la discriminante tra gli ufficiali di questo ruolo speciale ad esaurimento e gli altri ufficiali. Mi riferisco ai maggiori, per esempio. Il quarto comma dell'articolo 43 in proposito è estremamente emblematico, quando dice che: « I maggiori sono promossi purchè non esistano, nei corrispondenti ruoli normali e speciali, maggiori in servizio permanente di pari o superiore anzianità ». Questa è un'altra barriera che viene posta e che naturalmente sarà oggetto di profondo malcontento da parte di questi ufficiali i quali non potranno mai capire per quale motivo dopo aver fatto lo stesso servizio per diversi anni debbono continuamente vedere sbarrata la strada all'accesso ai più alti livelli della carriera.

Potrei continuare, ma credo che sia sufficiente questa citazione per motivare il mio dissenso sul titolo IV del disegno di legge n. 1053, per dire come a mio avviso la Commissione difesa della Camera, avendo valutato il disegno di legge n. 727 all'ordine del giorno della nostra Commissione, non abbia preso in considerazione alcune condizioni che ritengo importanti per la posizione degli ufficiali di complemento.

Il non avere considerato l'istituto della promozione alla vigilia del limite di età, per decesso o per infermità è un'altra discrimi-

nante che si è voluta introdurre con il disegno di legge n. 1053. Il non avere considerato la questione della quiescenza in modo appropriato (perchè dalle cose che ho detto deriva la conseguenza logica del danno anche per le posizioni di quiescenza) nonchè il tema delicato delle aspettative per malattia, delle precedenze al comando, dell'equo indennizzo, delle norme estensive, costituisce tutta una serie di discriminanti non accettabili. Per cui, signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo ed onorevoli colleghi, le mie conclusioni sono, come ho già detto all'inizio del mio intervento, per una valutazione complessivamente positiva per le tre parti iniziali del provvedimento, e per una valutazione non altrettanto positiva per la parte riguardante gli ufficiali di complemento.

Per questo, signor Presidente, è chiaro che nel momento della votazione chiederò che questa avvenga per parti separate.

Termino il mio intervento, quindi, annunciando voto favorevole per le parti che ho indicato, a condizione per altro — e mi dispiace di usare il termine « condizione », che vorrei indirizzare solo a me stesso — che il Presidente possa darmi un affidamento sul fatto che con l'eventuale approvazione del disegno di legge in esame rimarrà iscritto all'ordine del giorno dei lavori della Commissione anche il disegno di legge n. 727, non potendo evidentemente considerare superata tutta la materia relativa nel provvedimento odierno. Chiedo anzi al Governo l'impegno a non considerare esaurita la materia riguardante gli ufficiali di complemento, ed un formale impegno in Commissione perchè alla ripresa dei lavori parlamentari venga valutato il necessario perfezionamento della posizione degli ufficiali di cui ho parlato in modo più conforme alle attese degli interessati, ma soprattutto a quella giustizia della quale, credo, tutti noi cerchiamo di essere portatori obiettivi.

P R E S I D E N T E . Vorrei tranquillizzare il senatore Giust per quanto riguarda eventuali assorbimenti dei disegni di legge già presentati — e cioè dei disegni di legge nn. 145, 345, 406, 727 — facendogli notare

che non sono stati inseriti nell'ordine del giorno della seduta odierna volutamente, anche se esisteva una connessione, sia pure parziale, non solo per la diversità della sede (referente) ma anche per evitare appunto che avvenissero assorbimenti. Essi seguiranno quindi il loro *iter* indipendentemente dall'attuale provvedimento che va considerato, almeno per questa parte e per altre, un provvedimento stralcio da inquadrare in quella che è la riforma generale prospettata prima dal relatore. E spero che anche il Governo confermi un'analogo posizione.

P A S T I . Vorrei iniziare col ringraziare il relatore per l'opera svolta: opera approfondita, in una materia così farraginoso e delicata. Ciò detto, devo confessare che sono sottoposto ad una molesta pressione psicologica: da un lato, infatti, mi rendo conto dell'urgenza e dell'importanza del provvedimento, per cui mi troverei veramente a disagio nel votare contro; dall'altro devo fare un atto di fede, e, di fronte alla mia coscienza, non posso ammettere di essere stato eletto per compiere atti di fede. Quindi, mentre i principi generali cui si ispira il provvedimento sono da me condivisi in pieno, non sono in condizione di poter esaminare se l'applicazione pratica dei principi stessi sia effettivamente giusta.

Si tratta di una materia che avrebbe richiesto, a mio avviso, un esame molto più approfondito ed accurato, mentre non abbiamo certamente il tempo di giungere a quelle conclusioni che sarebbero state necessarie. Ecco quindi le ragioni della mia perplessità; sono costretto ad approvare una serie di norme sulla cui applicazione non sono sicuro.

D'altronde avrei voluto soffermarmi, ma il collega Giust mi ha preceduto, sulla questione dei complementi, che è quella che mi lascia forse maggiormente perplesso. Il fatto di restituire con la ferma biennale il precariato al complemento, mentre con altre norme vogliamo abolirlo, mi preoccupa fortemente. Come minimo, ogni anno, con le tabelle che abbiamo sott'occhio dovrebbero essere formati 900 ufficiali di comple-

mento; cioè per due anni avremo 1.800 ufficiali a ferma biennale di complemento, oltre al servizio che hanno prestato prima, cioè gente che ha già speso tre anni e forse più nella vita militare e che poi viene liquidata con il 15 per cento annuo per ogni semestre dello stipendio iniziale di sottotenente, il che vuol dire in pratica una somma assolutamente irrisoria e tale da non aprire alcuna prospettiva nella vita civile.

È vero che vi sono tanti altri provvedimenti: ma allora perchè non analizzarli inizialmente? Mi sembra, quella che ho indicato, una contraddizione all'interno del disegno di legge in esame.

Condivido le altre osservazioni del senatore Giust, ma non mi sento di entrare nel merito di esse perchè ciò potrebbe dare l'impressione che sono d'accordo con tutto il resto, mentre non lo sono: ho vari dubbi — anche se molti altri sono stati fugati dalla brillantissima ed esauriente esposizione del relatore, col quale mi congratulo ancora, — che richiederebbero un esame più attento. Sarebbe stato necessario, ad esempio, un confronto tra organici nuovi ed organici globali: sapere quali sono le nuove aliquote, quanti i ruoli che vengono esaminati, quali le proporzioni nuove rispetto alle precedenti. I problemi sono molti, quindi se non mi addentro in modo particolare nelle critiche avanzate dal collega Giust — che, ripeto, condivido — è perchè voglio lasciare non pregiudicata tutta la mia perplessità di fronte al provvedimento.

Ora, di fronte a queste mie perplessità c'è il fatto che il COCER ha dato l'approvazione, sia pure di massima: questo, secondo me, è certamente un fatto positivo.

Voglio anche dire che certamente la Camera dei deputati ha effettuato un esame approfondito e quindi penso che molti dei dubbi siano stati chiariti in quel ramo del Parlamento. Con questo tuttavia è chiaro che, finchè restano due Camere separate, noi non possiamo dar fede a quello che ha fatto l'altra Camera ed accettarlo a scatola chiusa.

Questi due fatti, peraltro, mi inducono ad esprimere un parere favorevole circa l'approvazione di questo provvedimento, proprio in vista dell'importanza e dell'urgenza, per non trascinare ulteriormente dei provvedimenti che hanno suscitato delle aspettative più che giustificate negli ufficiali.

Vorrei concludere dicendo che questo è un provvedimento stralcio che non fa morire gli altri provvedimenti sul complemento e che dovrà essere in qualche modo, anzi in molti modi — io spero — modificato da quella legge generale sull'avanzamento e anche sul riordinamento del ruolo servizi che stiamo aspettando. È a quella sede che io rimanderò un esame più approfondito dei vari articoli applicativi in modo da compensare le eventuali storture (io ne ho rilevata una; il senatore Giust ne ha rilevate molte altre) che avremo introdotto con l'approvazione del presente provvedimento.

**P R E S I D E N T E .** Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 13,25.*